

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 200**

a iniziativa del Consigliere Bisonni

*presentata in data 28 maggio 2018*

-----

NORME PER IL TAGLIO DEGLI ASSEGNI VITALIZI

-----

**Art. 1**

*(Rideterminazione degli assegni vitalizi)*

1. Ai fini dell'applicazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), se l'indennità mensile di carica lorda del mese cui si riferisce l'assegno vitalizio è maggiore della indennità mensile di carica lorda erogata ai consiglieri regionali nel mese di aprile 2018, la misura degli assegni vitalizi, di cui alla l.r. 23/1995, è rideterminata sulla base della indennità mensile di carica lorda erogata ai consiglieri regionali nel mese di aprile 2018.

**Art. 2**

*(Innalzamento dell'età e divieto di cumulo per l'assegno vitalizio.  
Modifiche all'articolo 9 della l.r. 23/1995)*

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto 65 anni di età e che abbiano corrisposto i contributi di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 14.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“2. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella forma di reversibilità di cui all'articolo 16, non è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla reversibilità.”.

**Art. 3**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'applicazione dell'articolo 1 di questa legge deriva una minore spesa stimata in euro 683.260,00 per l'anno 2018 e in euro 1.389,830,00 per l'anno 2019 e di euro 1.443.020,00 per l'anno 2020 iscritta negli stanziamenti della Missione 1 “ Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, relativi ai detti anni del bilancio di previsione 2018/2020.

2. Le risorse corrispondenti alle minori spese indicate al comma 1, sono iscritte rispettivamente per gli anni 2018 e 2019 in una percentuale pari al 95 per cento in aumento della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma

02 "Interventi per la disabilità", finalizzate al trasferimento alle famiglie per alunni disabili o in situazioni di svantaggio e per una percentuale pari al 5 per cento nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", finalizzate alla costituzione del Fondo regionale per le funzioni del CRAS di Macerata, del bilancio di previsione 2018/2020.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico necessarie alla gestione.

**Art. 4**  
*(Abrogazione)*

1. A decorrere dall'applicazione di questa legge, l'articolo 9 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008) è abrogato.